

Postilla sul regolamento per la definizione dei centri di interesse

Secondo l'art. 16, comma 12, del D.M. 180/2020 (c.d. decreto attuativo sulla Mediazione) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Risulta quindi importante dare una definizione al concetto di unico centro di interessi. Tale definizione non si trova né nel d.lgs. 28/2010 (legge sulla Mediazione Civile), né nel D.M. 180/2010 (decreto attuativo) né nel Codice di Procedura Civile.

Questo organismo, per giungere ad una formulazione più specifica di unico centro di interesse adotta la seguente prospettiva:

2 o più parti sono contitolari di un diritto unitario sul piano sostanziale.

Ne discende che:

- **le due o più parti rappresentano un unico centro di interessi quando – da un punto di vista astratto – non possono avere interessi giuridici in conflitto in una controversia avente il medesimo oggetto della procedura di Mediazione.**

Il concetto di assenza di conflitto di interesse è così definito:

in una determinata controversia due soggetti hanno un interesse giuridico che non può essere scisso. Questo significa che in una ipotetica causa in Tribunale non possono trovarsi l'una contro l'altra.

Il concetto di astrattezza è così definito:

l'assenza di conflitto d'interessi deve sussistere da un punto di vista astratto. Questo significa che non conta il fatto che in una specifica controversia due parti siano assistite dal medesimo Avvocato perché, ad esempio, hanno un obiettivo comune oppure perché si trovano d'accordo sulla possibile soluzione. È necessario che – astrattamente – non possano avere interessi confliggenti.

Non costituiscono, fra gli altri, unico centro di interessi, i debitori o i creditori solidali o parziali, i comunisti nello scioglimento delle comunioni, il debitore ed il fideiussore, le parti di una comunione ereditaria o successione. Costituiscono un unico centro di interesse i cointestatari o i contitolari di beni materiali ed immateriali

Pontecorvo, 11/01/2021

Il Presidente MEDIA-CONCILIARE s.r.l.

MEDIA-CONCILIARE s.r.l.
via La Cupa, 21 - 03037 PONTECORVO (FR)
P.Iva: e C.F.: 02 852 550 603
R.E.A. FR - 182526

